

Codice di Condotta Fornitori



CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

GRUPPO SOFINTER

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Sofinter S.p.A. – 17 dicembre 2024

Codice di Condotta Fornitori

SOMMARIO

1. CODICE DI CONDOTTA FORNITORI.....	3
2. STANDARD MINIMI E PRINCIPI DI BUONA CONDOTTA.....	4
3. SALUTE, SICUREZZA E DIRITTI DEI LAVORATORI.....	6
4. AMBIENTE	7
5. IMPLEMENTAZIONE, COMPLIANCE E MONITORAGGIO	8
ACCETTAZIONE.....	9

Codice di Condotta Fornitori

1. CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

Il Gruppo Sofinter (di seguito anche solo il “Gruppo”), realtà aziendale socialmente responsabile a livello internazionale, ispira il proprio operato a rigorosi principi etici, sociali ed ambientali a cui attribuisce la massima importanza, invitando anche i propri Fornitori e le rispettive filiere a condividere lo stesso impegno.

In particolare, i Fornitori del Gruppo Sofinter sono tenuti a rispettare il Codice Etico di Gruppo, tutte le leggi e i regolamenti applicabili, nonché gli obblighi contrattuali e i termini contenuti nel presente “Codice di Condotta Fornitori”.

Il presente Codice di Condotta Fornitori è parte integrante dei contratti conclusi con i Fornitori e l’eventuale violazione o mancata applicazione dei principi e obblighi ivi previsti può comportare inadempimento contrattuale e determinare decisioni quali la risoluzione anticipata del contratto.

Ogni obbligo o principio non previsto nel presente Codice di Condotta Fornitori si intende integrato dal Codice Etico di Gruppo, al quale sono parimenti vincolati i Fornitori e la cui violazione può comportare le medesime conseguenze di cui sopra.

Resta inteso che il presente Codice di Condotta Fornitori esige in ogni caso il rispetto di ogni normativa nazionale e internazionale applicabile. Ove la normativa e il presente Codice affrontino gli stessi argomenti con standard differenti, troveranno applicazione gli standard più elevati e le disposizioni più restrittive.

È essenziale che tutti i Fornitori del Gruppo rispettino i principi contenuti nel presente Codice di Condotta Fornitori. Inoltre, il Gruppo richiede che i Fornitori, a loro volta, assicurino che suddetti principi siano recepiti e rispettati anche dai loro dipendenti, subappaltatori e terzi con cui lavorano, in modo da garantire eticità e trasparenza anche nelle loro attività.

Il presente Codice di Condotta Fornitori è stato approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione di Sofinter S.p.A. e recepito dalle Società del Gruppo presso cui trova applicazione.

Codice di Condotta Fornitori

2. STANDARD MINIMI E PRINCIPI DI BUONA CONDOTTA

OSSERVANZA DELLE LEGGI

I Fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività seguendo criteri di legalità, integrità professionale, trasparenza, diligenza e concorrenza leale, in quanto il Gruppo considera tali prerequisiti fondamentali nella creazione del successo aziendale.

I Fornitori si impegnano a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi applicabili, nonché a comprendere e accettare l'osservanza delle normative rilevanti nei luoghi in cui operano, siano essi nazionali, regionali o internazionali.

I Fornitori dovranno rispettare le leggi fiscali e doganali applicabili.

PROTEZIONE DEI DATI E PROPRIETA' INTELLETTUALE

I Fornitori devono attenersi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusa la sicurezza dei dati, nonché ai rispettivi regolamenti, ad esempio il Regolamento Ue meglio noto come "GDPR" (acronimo di General Data Protection Regulation), in particolare in riferimento ai dati personali di clienti, end-user, dipendenti e azionisti. I Fornitori dovranno rispettare tutti i suddetti requisiti durante l'acquisizione, la registrazione, l'hosting, l'elaborazione, la trasmissione o l'utilizzo o la cancellazione dei dati personali.

I Fornitori, oltre a garantire la riservatezza, devono garantire la sicurezza delle informazioni in funzione della rilevanza delle stesse e, ove necessario, effettuare una valutazione dei rischi per individuare le misure di sicurezza più appropriate. I Fornitori sono tenuti a riconoscere e rispettare i diritti di proprietà intellettuale del Gruppo Sofinter e/o di terzi quali, a titolo esemplificativo, marchi, nomi commerciali, insegne, ditte, brevetti, know-how, disegni, modelli, diritti d'autore, identificando e segnalando qualsiasi violazione, anche potenziale.

ANTI-CORRUZIONE

I Fornitori sono tenuti a non chiedere, impegnarsi, offrire, promettere, pagare, autorizzare, accettare e richiedere direttamente o indirettamente denaro (comprese tangenti e/o facilitating payments) o altri benefici volti a ottenere un vantaggio, sia che il vantaggio indebito venga offerto direttamente o tramite un intermediario, in linea con il Manuale Anticorruzione del Gruppo Sofinter disponibile sul sito www.sofinter.it e che i Fornitori si impegnano a rispettare.

I Fornitori rifiutano ogni atto corruttivo, in ogni forma esso venga attuato, sia nei confronti di soggetti pubblici che di soggetti privati.

CONCORRENZA LEALE

I Fornitori si impegnano al rispetto delle leggi applicabili in materia di concorrenza e antitrust.

CONFLITTO DI INTERESSI

I Fornitori sono tenuti a compiere ogni sforzo per prevenire il verificarsi di situazioni che possano creare un conflitto di interessi effettivo, percepito o potenziale nell'ambito del loro rapporto commerciale con qualsiasi membro del Gruppo Sofinter.

INTEGRITA' E TRASPARENZA AZIENDALE

I Fornitori sono tenuti ad eseguire tutti gli accordi e le transazioni commerciali in maniera trasparente e a registrarli accuratamente nei loro libri e registri contabili secondo le leggi applicabili, e non devono condurre o agevolare alcuna forma di riciclaggio di denaro né utilizzare informazioni riservate per essere coinvolti o supportare attività di insider dealing.

CRIMINALITA' ORGANIZZATA

I Fornitori devono assicurare di non essere legati o intrattenere rapporti di qualsiasi natura con organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio e all'usura.

Codice di Condotta Fornitori

SUBAPPALTATORI

I Fornitori dovranno ricevere la preventiva approvazione da parte della Società del Gruppo interessata per subappaltare qualsiasi parte del servizio da fornire. Tale approvazione è subordinata all'accettazione, da parte dei Fornitori medesimi, del presente Codice, del Codice Etico di Gruppo e di tutte le altre previsioni applicabili.

RESTRIZIONI COMMERCIALI E MISURE SANZIONATORIE INTERNAZIONALI

I Fornitori sono tenuti a rispettare le restrizioni commerciali e la normativa in materia di sanzioni internazionali, tenendo in considerazione le relative modifiche ed integrazioni, nonché le leggi e i regolamenti relativi al controllo delle esportazioni.

TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI E PROFESSIONALITA'

I Fornitori devono fornire informazioni chiare e precise sui metodi e sulle risorse utilizzate, sui siti di produzione e sui subappaltatori e sulle caratteristiche dei prodotti o dei servizi forniti, e devono astenersi dal rilasciare affermazioni fuorvianti.

I Fornitori devono svolgere la propria attività con la massima competenza e professionalità al fine di fornire al Gruppo un servizio di elevata qualità, in ottemperanza agli accordi definiti.

OMAGGI E REGALIE

È vietato qualsiasi scambio di omaggi, regali, denaro e di ogni altra utilità a favore di terzi, sia privati che appartenenti alla Pubblica Amministrazione, tali da poter alterare i normali rapporti di collaborazione, professionalità ed imparzialità di giudizio favorendo indebitamente gli interessi del Gruppo Sofinter e/o di una delle Società del Gruppo.

Inoltre, è severamente vietata qualsiasi offerta sotto forma di ricompense, regali o inviti rivolti ai dipendenti del Gruppo Sofinter o ai loro familiari allo scopo di ottenere un ordine o l'aggiudicazione di un contratto. Tuttavia, doni e inviti possono costituire espressioni di cortesia accettabili nel contesto di una relazione commerciale consolidata, a condizione che la loro portata e il loro valore siano limitati, che siano offerti apertamente, che la legge del Paese interessato autorizzi questa pratica e che non siano offerti in previsione di un beneficio in cambio.

Codice di Condotta Fornitori

3. SALUTE, SICUREZZA E DIRITTI DEI LAVORATORI

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

I Fornitori devono fare tutto il possibile per mettere in pratica un alto livello di standard in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando un approccio di gestione della salute e della sicurezza del lavoro consono alla best practice.

I Fornitori dovranno rispettare le legislazioni e le normative in vigore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, offrendo un ambiente di lavoro sicuro e sano, in modo tale da preservare la salute dei dipendenti, salvaguardare terzi e prevenire ogni rischio di incidenti, malattie ed infortuni. Ciò include analisi dei rischi sul lavoro a scadenze regolari e l'attuazione di idonee misure precauzionali e di controllo dei pericoli. I dipendenti dovranno essere opportunamente istruiti e formati in materia di salute e sicurezza.

DIRITTI DEI LAVORATORI

LAVORO MINORILE

I Fornitori non dovranno assumere alcun dipendente di età inferiore all'età minima di impiego prevista dalla legge di qualsiasi giurisdizione nazionale o locale. Qualora non definita, l'età minima di impiego sarà ritenuta 15 anni. I dipendenti di età inferiore a 18 anni svolgeranno il lavoro solo ed esclusivamente in conformità ai requisiti di legge (ad esempio in relazione all'orario di lavoro e alle condizioni lavorative) e subordinatamente a qualsiasi requisito in materia di istruzione e formazione professionale.

LAVORO FORZATO

I Fornitori non dovranno usufruire di alcun lavoro forzato, vincolato o involontario. Qualsiasi forma di lavoro dovrà essere volontaria. I lavoratori dovranno essere autorizzati a mantenere il controllo sui propri documenti identificativi (ad esempio passaporti, permessi di lavoro o qualsiasi altro documento personale). I Fornitori dovranno assicurare che i dipendenti non versino compensi né effettuino pagamenti in connessione all'ottenimento dell'impiego nel corso dell'intero processo di assunzione e durante il periodo di impiego. I Fornitori si faranno carico del pagamento di tutte le contribuzioni e le spese relative ai lavoratori, ove legalmente richiesto. Le punizioni e le coercizioni mentali e/o fisiche sono proibite. Le politiche e le procedure disciplinari dovranno essere definite e comunicate ai lavoratori in modo chiaro.

NON DISCRIMINAZIONE – LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

I Fornitori sono tenuti ad astenersi da qualsiasi forma di discriminazione verso i propri dipendenti e collaboratori, ispirandosi ai principi di dignità e uguaglianza, basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche e sindacali, le credenze religiose, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le invalidità fisiche e psichiche e qualsiasi altra caratteristica personale non attinente alla sfera lavorativa.

DIVIETO DI LAVORO ILLEGALE, CLANDESTINO E SOMMERSO

I Fornitori sono tenuti a conformarsi alla normativa vigente che vieta lo sfruttamento di lavoro illegale, clandestino o sommerso, garantendo il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro, rifiutando qualsiasi forma di illecito sfruttamento nei confronti della manodopera utilizzata, assunta o impiegata.

RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

I Fornitori devono avvalersi di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

Codice di Condotta Fornitori

4. AMBIENTE

I Fornitori devono cercare di migliorare l'efficienza delle risorse utilizzate e ridurre il loro consumo, comprese le materie prime, l'energia, l'acqua e il carburante. I Fornitori sono tenuti a porre in essere quanto ragionevolmente possibile per eliminare o ridurre il livello dei rifiuti (sia solidi che di acque reflue) generati e per migliorare il relativo smaltimento, nonché il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti stessi. I Fornitori sono incoraggiati a sviluppare e utilizzare pratiche innovative e rispettose dell'ambiente che riducano gli impatti ambientali negativi. I Fornitori devono adottare misure ragionevoli per ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti tossici e pericolosi.

Si richiede ai Fornitori di adottare nelle lavorazioni i più elevati standard di gestione ambientale, in particolare:

- utilizzare le risorse in modo efficiente e responsabile;
- ridurre le emissioni;
- promuovere la protezione dell'ambiente, non danneggiando gli ecosistemi naturali;
- offrire al mercato prodotti e materiali sostenibili;
- migliorare la performance ambientale di materiali e manufatti, con particolare riferimento ai prodotti forniti al Gruppo.

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Le informazioni relative all'origine, alla composizione, alla salute e alla sicurezza dei prodotti devono essere comunicate con precisione, mantenute costantemente aggiornate e tenute a disposizione del Gruppo in conformità alle normative nazionali e internazionali. I Fornitori devono assicurare la tracciabilità delle materie prime e delle sostanze impiegate nei processi produttivi, garantendo che le stesse siano conformi alla normativa vigente e si impegnano ad informare immediatamente il Gruppo Sofinter in caso di potenziale non conformità o di potenziali rischi per la salute e la sicurezza, e a garantire la tracciabilità dei prodotti e la loro conservazione in condizioni corrette.

Codice di Condotta Fornitori

5. IMPLEMENTAZIONE, COMPLIANCE E MONITORAGGIO

Il rapporto tra il Gruppo ed i propri Fornitori è basato sui principi di legalità, trasparenza, correttezza, fiducia e collaborazione.

Il Gruppo Sofinter esige che tutti i suoi Fornitori e Subfornitori condividano i principi espressi nel presente Codice di Condotta Fornitori; la conformità con esso è una condizione necessaria per avviare e mantenere un rapporto commerciale con il Gruppo. La sottoscrizione dei nuovi contratti di fornitura o il rinnovo di contratti in essere, nonché qualsivoglia ordine d'acquisto effettuato dal Gruppo, comporterà quale parte integrante ed imprescindibile la condivisione del presente Codice di Condotta Fornitori, scaricabile in forma aggiornata dal sito www.sofinter.it.

I Fornitori si impegneranno a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi contrattuali in vigore, gli standard e le norme tecniche generalmente riconosciute. Si impegneranno, inoltre, a comunicare i principi indicati nel presente Codice di Condotta Fornitori alla catena di approvvigionamento.

I Fornitori sono invitati ad implementare i meccanismi necessari per identificare, determinare e gestire i rischi in tutte le aree di cui si occupa il presente Codice di Condotta Fornitori e a rispettare tutti i requisiti legislativi applicabili. Sono invitati, inoltre, a mantenere opportune informazioni documentate atte a dimostrare la condivisione ed attuazione dei valori espressi nel presente Codice di Condotta Fornitori. Previo accordo con il Fornitore, il Gruppo si riserva la facoltà di effettuare audit relativi all'attuazione dei principi esposti nel Codice di Condotta Fornitori.

I Fornitori potranno riportare violazioni del presente Codice di Condotta Fornitori o qualsiasi comportamento non etico da parte dei collaboratori del Gruppo, anche in forma confidenziale e anonima, attraverso i seguenti canali:

Sofinter S.p.A., Piazza Buffoni, 3 – 21013 Gallarate – Varese, all'attenzione del Garante del Codice Etico;

e-mail: ethicscode@sofinter.it.

È compito del Garante del Codice Etico prendere in esame le segnalazioni ricevute e gestirle secondo i protocolli aziendali.

Il Gruppo, in linea con la normativa in essere, si altresì dotata di una Procedura Whistleblowing scaricabile in forma aggiornata dal sito www.sofinter.it.

Il mancato rispetto dei principi del presente Codice di Condotta Fornitori da parte dei Fornitori può incidere sulla qualifica di Fornitore del Gruppo, nonché comportare l'interruzione dei rapporti con il Gruppo Sofinter, a seconda delle circostanze e della gravità della violazione; le violazioni saranno analizzate caso per caso e saranno trattate in conformità con tutte le procedure interne, gli accordi e i requisiti legali applicabili.

Codice di Condotta Fornitori

ACCETTAZIONE

La Sottoscritta Impresa/Società _____, in qualità di Fornitore

nell'ambito dei rapporti con il Gruppo Sofinter

dichiara di:

- aver preso atto dei contenuti del Codice di Condotta Fornitori e di condividerli;
- impegnarsi a rispettare, anche in nome e per conto dei soci, amministratori, dipendenti e collaboratori della Impresa/Società dichiarante, il Codice di Condotta Fornitori secondo un approccio orientato allo sviluppo ed al miglioramento continuo;
- impegnarsi a ottenere dai propri subappaltatori e subcontraenti, nel contesto delle relazioni con il Gruppo Sofinter, la sottoscrizione di una dichiarazione relativa alla piena condivisione e accettazione del Codice di Condotta Fornitori in linea con la presente;
- impegnarsi a promuovere il rispetto del Codice di Condotta Fornitori da parte della propria catena di fornitura utilizzata a servizio del Gruppo Sofinter.

La presente dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. In alternativa la presente dichiarazione potrà essere sottoscritta con modalità olografa dal medesimo soggetto allegando la fotocopia del documento valido d'identità.

Data // (gg/mm/aaaa)

Firma